

51260-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Sent. n. sez. 2809
UP - 16/11/2023
R.G.N. 22928/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 16/12/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 12/7/2021, che aveva condannato Gregorio Sassi alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro mille cento di multa per il reato di cui all'art. 639 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ritiene la difesa che in seguito alla novella dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d. lgs. 150/2022 (cd. riforma Cartabia) occorre tener conto anche della condotta susseguente al reato, che costituisce un indice ulteriore da considerare, che si aggiunge ai criteri già

indicati dalla norma; che il ricorrente non ha più posto in essere simili condotte e che quanto accaduto è strettamente circoscritto allo svolgimento di un festival artistico; che si è limitato a decorare una sola colonna, peraltro, in un'area che sovente ospita manifestazioni simili; che non ha posto in essere alcun espediente che possa rilevare in termini di spiccata condotta criminale, avendo utilizzato solo un pennello e della vernice; che il precedente penale da cui il Sassi risulta gravato è relativo a fatti commessi quando era minorenne.

2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. a seguito della abrogazione di detta norma ad opera dell'art. 5, comma 2, lett. a) della legge n. 22/2022. Evidenzia che successivamente alla proposizione dell'appello la legge 9 marzo 2022, n. 22 ha abrogato la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 639 cod. pen., che era prevista quando il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto rimodulare la pena, mitigandola, atteso che il nuovo art. 639, comma secondo, cod. pen. dispone un trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputato; che non essendo divenuta definitiva la sentenza opera la disciplina della retroattività della legge favorevole di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., applicabile anche d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non applicare la invocata causa di non punibilità. In particolare, i giudici di appello hanno valorizzato *i*) il danno arrecato che, sebbene non compiutamente quantificato, ha comportato significative spese per la pubblica amministrazione per ripristinare i luoghi, *ii*) le modalità della condotta, ritenute di elevata gravità, in considerazione dei mezzi utilizzati (numerosi barattoli di vernice, pennelli, scale ed altre attrezzature), che fanno escludere un approccio estemporaneo, *iii*) il numero di persone coinvolte, che – noncuranti del possibile intervento delle forze dell'ordine – hanno agito in pieno giorno. Tali elementi negativi sono stati considerati prevalenti rispetto a quelli evidenziati dalla difesa. La motivazione è congrua ed immune da vizi logici e, dunque, non censurabile in questa sede.

1.2 Il secondo motivo è infondato.

La legge 9 marzo 2022 n. 22, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto nel codice penale, in funzione di una piena valorizzazione del bene culturale quale oggettività giuridica autonoma, un inedito



titolo (VIII-*bis*) in cui ha inserito diverse incriminazioni: 1) alcune di nuovo conio, 2) altre già previste dallo stesso codice penale in fattispecie comuni per l'ipotesi in cui la condotta illecita avesse a oggetto beni culturali, 3) altre ancora corrispondenti alle figure delittuose fino ad allora collocate nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, il nuovo impianto repressivo tutela il patrimonio storico-artistico come valore in sé, lo protegge in quanto tale, indipendentemente dall'appartenenza pubblica o privata del bene, anche nei confronti di possibili offese da parte dello stesso proprietario.

Nel caso di specie, il previgente art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. (abrogato dall'art. 5, comma 2, della legge n. 22 del 2022) prevedeva una ipotesi aggravata nel caso in cui il deturpamento o l'imbrattamento avesse avuto ad oggetto un bene (mobile o immobile) di interesse storico o artistico, sanzionata con la pena congiunta della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da mille a tremila euro; la novella ha, invece, distinto il deturpamento o l'imbrattamento dei beni mobili – per il quale ha previsto la pena pecuniaria – dal deturpamento o dall'imbrattamento dei beni immobili, punito con la pena alternativa della reclusione da uno a sei mesi o della multa da trecento a mille euro, eliminando la circostanza aggravante relativa alle caratteristiche storiche o artistiche del bene deturpato o imbrattato. Nello stesso tempo, l'ipotesi prima aggravata di cui all'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. è stata fatta rientrare, quale fattispecie autonoma, nell'art. 518-*duodecies*, comma secondo, cod. pen., che sanziona con la medesima pena detentiva (da sei mesi a tre anni di reclusione) congiunta ad una pena pecuniaria più severa (da euro millecinquecento ad euro diecimila di multa) il deturpamento o l'imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Si tratta, dunque, di una nuova incriminazione rivolta specificamente ai beni culturali o paesaggistici, che tuttavia riproduce il contenuto di fatti già penalmente sanzionati, sia pure per mezzo del corrispondente tipo delittuoso generale codicistico (l'art. 639 cod. pen.), rispetto al quale – come si è accennato – si pone in rapporto di maggior rigore sanzionatorio (la pena pecuniaria prevista per la nuova figura delittuosa è più alta, sia nel minimo che nel massimo) e, strutturalmente, in rapporto di *specialità unilaterale per specificazione*, rappresentata dalla *culturalità* del bene, che specifica l'oggetto materiale della fattispecie generale di cui all'art. 639 cod. pen. Vi è, quindi, continuità normativa tra la vecchia e la nuova norma, cioè tra l'art. 639, comma secondo, secondo periodo, cod. pen. abrogato e l'art. 518-*duodecies*, comma secondo, cod. pen., in quanto quest'ultima norma continua di fatto a ricomprendere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.

Del resto, si è in presenza di un riassetto normativo, che ha determinato



una successione di leggi incriminatrici, in cui la legge successiva punisce più gravemente il reato, con la conseguenza che opera il divieto di irretroattività della legge sfavorevole: il nuovo art. 518-*duodeces*, comma secondo, cod. pen. non potrà trovare applicazione se non ai fatti reato commessi a partire dal 23/3/2022, data di entrata in vigore della novella legislativa.

In conclusione, la pena irrogata all'odierno ricorrente dal giudice di primo grado, confermata all'esito del giudizio di appello, risulta correttamente determinata secondo la legge vigente al momento della commissione del reato (9/6/2016), più favorevole rispetto a quella introdotta dalla novella della legge n. 22 del 2022.

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023.

Il Consigliere estensore

Donato D'Auria



Il Presidente

Elisabetta Rosi



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

21 DIC. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli

